

cenza, sinchè durano nelle proprie funzioni, gli impiegati delle Giunte provinciali amministrative, delle Prefetture e Sotto-prefetture e gli impiegati comunali, che abbiano speciali rapporti, diritti od interessi cogli enti amministrati, quali sarebbero i medici condotti, che percepiscono stipendio per servizio alle opere amministrate, ecc.

Si è pure ritenuto, che si debbano considerare come incompatibili i funzionari di ordine amministrativo che abbiano mansioni di sorveglianza o controllo sulle Amministrazioni delle opere accennate.

Al riguardo si è fatta e si fa questione sulla incompatibilità ed esclusione dei Sindaci, che io però inclinerei a ritenere fondata e da mantenersi, appunto per le mansioni al Sindaco devolute come capo-amministrativo del Comune e specialmente in merito al concentramento delle Opere pie.

Si è pure trattato e discusso in merito alla ammissibilità o meno alle amministrazioni di pubblica beneficenza del cieco e massime del cieco-nato; al qual riguardo, convenendo nella decisione emessa dal Consiglio di Stato il 5 maggio 1891, in merito al caso di certo Dante Soliani, cieco nato, stato nominato dal Consiglio Comunale di Reggio d'Emilia a membro della amministrazione dell'Istituto Garibaldi e nella conforme opinione espressa dal Lucchini, io riterrei che la cecità non sia a considerarsi senza altro come motivo di assoluta esclusione, e che anche il cieco possa appartenere ad amministrazioni di pubblica beneficenza, quando abbia dimostrato di non essere analfabeta e di avere ottenuta dal Tribunale la necessaria riabilitazione e conseguente reintegrazione nella piena capacità giuridica.

Non ho parlato sinora del criterio adottato dalla legge che per appartenere alle amministrazioni di pubblica beneficenza occorra godere del diritto dell'elettorato, ed ho anzi riservato in ultimo l'esame di esso, perchè dal medesimo dipendono due delle essenziali questioni, che si presentano seriamente discutibili in merito alle esclusioni dipendenti dalla vigente legge, e cioè l'esclusione degli *stranieri* e quella degli *aventi cura d'anime*.

L'esclusione degli stranieri dalle Amministrazioni di pubblica beneficenza non fu neppure espressamente sancita nè esplicitamente discussa, ma derivò come necessaria conseguenza della dizione della legge stata votata.